

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 391 - 20419/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI BORGARO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 8-QUATER AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Borgaro Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con Decreto Ministeriale n. 2145 del 1 ottobre 1971, successivamente modificato con Variante Generale approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 53-27631 del 23/08/1983, alla quale sono state apportate n. 5 Varianti Strutturali, di approvazione regionale;
- ha approvato n. 24 Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;

- è in corso di definizione la Variante Strutturale n. 9 al P.R.G.C. vigente, adottata con D.C.C. n. 38 del 31/07/2017;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 33 del 16 luglio 2018, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8-QUATER al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 26 luglio 2018, con nota prot. n. 6580/6.1 (ns. prot. 91009/18 del 31/07/2018), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge; (Prat. n. VP_024/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.553 abitanti nel 1971; 8.548 abitanti nel 1981; 10.544 abitanti nel 1991; 12.754 abitanti nel 2001 e 13.620 abitanti nel 2011, quest'ultimo dato conferma l'incremento costante di popolazione, particolarmente significativo se rapportato al dato relativo all'anno 1971;
- superficie territoriale di 1.433 ettari di pianura, dei quali, 1.404 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e 29 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 20%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.044 ettari appartengono alla Classe II, pari a circa il 73% del territorio comunale e 38 ettari sono caratterizzati dalla presenza di aree boscate;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 4** della Città Metropolitana di Torino denominata "**AREA METROPOLITANA TORINESE NORD**" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'**Ambito** di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 1 denominato "**AMT-NE**" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2, ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A., tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";
- sistema produttivo: il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A., individua ambiti produttivi di livello 2;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla Tangenziale Nord di Torino, dalla Superstrada Torino - Aeroporto Caselle, dalle Strade Provinciali n. 2 di Germagnano, n. 223 di Santa Cristina, n. 267 di Lombardore, n. 711 di Villaretto, n. 9 di Altessano e n. 501 della Reggia;
 - è previsto, da parte dell'ATIVA, l'adeguamento del Sistema Tangenziale di Torino con la realizzazione della quarta corsia dallo svincolo da Bruere a Borgaro;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino - Caselle - Ciriè - Lanzo - Ceres;
 - il Comune è servito dal Sistema ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalla linea Ciriè - Lingotto - Pinerolo;
 - è interessato dalla presenza di 11 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:

- è compreso nell'*Ambito Nord 5* con i Comuni di: Mathi, Grosso, Nole, Villanova C.se, Cirie, Robassomero, San Maurizio C.se, Caselle, Torino, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di Bacino del fiume Po;
- è attraversato, lungo il confine con Venaria Reale, dal Torrente Stura di Lanzo, che presenta dinamiche idrogeologiche ad **elevato rischio** rispetto al quale, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A (89 ha), B (83 ha) e C (85 ha); di particolare rilevanza va considerata l'**erosione spondale** lungo la riva sinistra dello Stura, in località Collaretto, a seguito della quale occorre una riconsiderazione e un aggiornamento delle indicazioni di P.R.G.C.;
- tutela ambientale:
 - il PTC2 individua la Zona naturale di salvaguardia "*Tangenziale Verde e laghetti della Falchera*", di connessione tra parchi urbani e regionali, denominata primo stralcio relativo alle aree di ex proprietà della BOR.SET.TO srl, per una superficie complessiva di circa 2.423.175 mq ripartita tra i comuni di Borgaro, Mappano, Settimo Torinese e Torino;
 - è attraversato dal Torrente Stura;
 - l'Area Protetta Regionale Istituita "*Parco Regionale La Mandria*" (zona preparco), interessa una superficie comunale di 50 ettari;

dato atto il P.R.G.C. di Borgaro Torinese è stato adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (PAI), con la Variante Strutturale n. 4, approvata con Deliberazione G.R. n. 19-14831 del 21/02/2005.

preso atto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione del Comune di Borgaro Torinese a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 luglio 2018, di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, la Variante Parziale n. 8-QUATER al P.R.G.C. vigente del Comune di Borgaro Torinese, adottata con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici è finalizzata ad apportare, a seguito di istanze pervenute da privati, ma comportanti miglioramenti al territorio comunale con la previsione di opportune compensazioni, le seguenti modifiche:

- 1) **SUE 36.5:** ridefinizione del perimetro e delle modalità di attuazione di un ambito sottoposto a SUE, per il quale il PRG vigente prescrive la ristrutturazione/sostituzione edilizia e che costituisce l'ultima porzione ancora da riqualificare dell'isolato ricompreso tra le vie Settimo, Gramsci, Santa Cristina e Costituente. La Variante prevede l'inclusione nel SUE di aree esterne ma contigue al perimetro attuale, appartenenti alla medesima proprietà, in maniera da migliorare l'assetto del lotto in termini di disposizione degli edifici in rapporto alle preesistenze e di dotazione di spazi pubblici (*parcheggi, aree verdi, percorsi pedonali, ecc.*);
- 2) **VIABILITÀ AREA IS 3702:** ridefinizione delle modalità di accesso all'ambito artigianale, sottoposto a SUE, ubicato alle spalle di Via Lanzo all'altezza di Via Tre Re, per il quale il PRG vigente prescrive l'integrazione del tessuto urbano con il tracciato della nuova circonvallazione di Venaria, in maniera da creare un percorso di ingresso più

agevole rispetto alla suddetta Via Tre Re, strada locale di dimensioni inadeguate al transito di veicoli pesanti. A tale scopo, la Variante prevede il proseguimento dell'attuale previsione di strada chiusa fino alla preesistente rotonda all'intersezione tra Via Lanzo e Via Piemonte. Poiché la variazione determina l'**apposizione di vincoli espropriativi**, sono state espletate le procedure di cui all'art. 11 del DPR 327/2001, al fine di garantire la partecipazione degli interessati e, con essa, la legittimità delle previsioni urbanistiche, che costituiscono il presupposto per il successivo compimento dell'attività espropriativa. Uno dei soggetti interessati è la Città Metropolitana, la quale contattata dal Comune, ha fornito le indicazioni richieste, recepite, a seguito della Variante in oggetto, nell'apparato normativo del Piano vigente.

La documentazione di Variante verifica la **compatibilità**:

- **acustica** delle modifiche con il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.), adottato ai sensi della LR 52/2000 e s.m.i.;
- **con le condizioni del rischio idrogeologico** delle zone interessate, mediante apposito allegato a firma del competente professionista;
- **con i Piani sovracomunali (PTR, PPR e PTC2)**;

inoltre, da atto che le variazioni stesse **non contengono** interventi soggetti a procedure di VIA, né di realizzazione di nuovi volumi non ricadenti in contesti già edificati, né di interventi di nuovo impianto insediativo o che interessano immobili soggetti alle tutele del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. o da vincoli derivanti dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.).

Le modifiche sono puntualmente recepite dalla documentazione sia cartografica che normativa del vigente Piano Regolatore
(Cfr: *Relazione Illustrativa*)

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione del Consiglio Comunale di Borgaro Torinese n. 33 del 16 luglio 2018, di adozione della Variante Parziale n. 8-QUATER al P.R.G.C. vigente:

- **contiene l'elencazione completa delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale**;

dato atto che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'Allegato 1, punto 2, lettera j.2 della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, il quale prevede il **procedimento integrato** per l'approvazione della Variante, definito "*in sequenza*"; l'Amministrazione Comunale ha trasmesso il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, (adottato con Deliberazione G.C. n. 137 del 9/11/2017), con nota prot. n. 8377 del 24/11/2017, ai soggetti con competenza ambientale (SCA), ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri;

dato atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), non si è espresso in merito ai contenuti della Variante 8-QUATER in oggetto;

dato atto che, trascorsi i 30 (trenta) giorni previsti per la fase di consultazione, in data 26/02/2018 l'Organo Tecnico Comunale, preso atto dell'assenza di contributi da parte dei comuni limitrofi e dei Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA), ha escluso dall'assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Variante Parziale n. 8-QUATER;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”* (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovra comunali approvati...”*;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull’Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell’articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **13 settembre 2018**;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 01/08/2018, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8-QUATER al P.R.G.C. vigente del Comune di Borgaro Torinese, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 16 luglio 2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. di dare atto** che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, non sono formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Borgaro Torinese, per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 10/08/2018

Per il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette
(Marco Marocco)

La Sindaca Metropolitana
Chiara APPENDINO